



**COMUNE DI MOZZANICA**

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del  
tributo comunale sui rifiuti – TARI PUNTUALE –  
(Art. 1 Legge n. 147/2013 e s.m.i.)**

**In vigore dal 01/01/2026**

**Adottato con deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 4. Soggetto attivo .....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....	7
Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo .....	7
Art. 6. Soggetti passivi .....	7
Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	8
Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	11
Art. 9. Superficie degli immobili .....	13
TITOLO III – TARIFFE .....	14
Art. 10. Costo di gestione .....	14
Art. 11. Determinazione della tariffa.....	14
Art. 12. Articolazione della tariffa .....	14
Art 13. Periodi di applicazione del tributo.....	15
Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche.....	16
Art. 15. Occupanti le utenze domestiche .....	17
Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche .....	18
Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche .....	19
Art. 18. Scuole statali.....	20
Art. 19. Tributo giornaliero.....	20
Art. 20. Tributo provinciale.....	21
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni .....	22
Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche .....	22

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	23
Art. 23. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta .....	23
Art. 24. Riduzione per il compostaggio aerobico utenze non domestiche .....	24
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	25
Art. 26. Agevolazioni ed esenzioni.....	25
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	26
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	27
Art. 28. Obbligo di dichiarazione .....	27
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione .....	27
Art. 30. Modalità di risposta alle richieste di attivazione-variazione-cessazione del servizio .....	30
Art. 31. Procedura di presentazione reclami scritti, richiesta informazioni e di rettifica degli importi addebitati a titolo di TARIP.....	31
Art. 32. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati.....	31
Art. 33. Poteri del Comune .....	32
Art. 34. Accertamento .....	33
Art. 35. Sanzioni e interessi .....	34
Art. 36. Riscossione .....	34
Art. 37. Rimborsi e compensazioni.....	36
Art. 38. Contenzioso .....	36
Art. 39. Riscossione coattiva.....	37
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie .....	38
Art. 40. Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni .....	38
ALLEGATO “A”: .....	39

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013 il comune adotta, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, il Regolamento sulla tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 667 della Legge 147/2013.
3. La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, considerando altresì la disciplina relativa alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza, introdotta negli articoli del presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Si fa espresso richiamo al vigente Regolamento delle Entrate con particolare riferimento al Titolo III e IV nonché al Regolamento comunale per le agevolazioni tributarie concesse nell'ambito degli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nel centro storico e relativo allegato zona "A" (come definito dalla Ripartizione Territoriale Piano Pubblici Esercizi) e al Regolamento comunale di Igiene urbana.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dal Regolamento comunale di igiene urbana.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d), e).

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### **Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

#### **Art. 4. Soggetto attivo**

1. La TARIP è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARIP è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, depositi e magazzini all'aperto, nonché aree esterne utilizzate da attività commerciali o di somministrazione;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad aree tassabili, quali a titolo di esempio: i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARIP è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o conduttori delle medesime.

3. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della TARIP rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori ai 180 giorni/anno qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo precisando che in tal caso l'accollato continua a rispondere in solido con l'accollante per il tributo dovuto (Statuto del Contribuente Legge 27/7/2000 n. 212 art. 8)

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

#### **Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamento TARIP, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Sono esclusi dalla TARIP i locali e le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di locali tassabili con riferimento alle Utenze Domestiche, Non Domestiche non suscettibili di produrre rifiuti urbani come di seguito dettagliato:

▪ **Per le Utenze non Domestiche sono esclusi i seguenti locali ed aree scoperte:**

- dove si producono in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito al successivo art. 8;
- le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere;
- le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura quali ad esempio legnaie, fienili e simili;

- le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti;
- i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
- i locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in cui si generano rifiuti speciali, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano; Restano soggette a tassazione le superfici dei magazzini destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione;
- le superfici destinate a terreno di gioco di impianti sportivi, sia che siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinati ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- gli impianti di distribuzione dei carburanti relativamente a quelle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio

- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario, adibite a:

- a) sale operatorie,
- b) stanze di medicazione
- c) laboratori di analisi,
- d) laboratori di ricerca,
- e) laboratori di radiologia,
- f) laboratori di radioterapia,
- g) laboratori di riabilitazione e simili,
- h) reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti al tributo gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto; in ogni caso sono assoggettati al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani;

- le aree scoperte pertinenziali, purché non operative;

- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- le unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e inutilizzabili, in cui sia provata l'assenza di allacciamenti ai servizi pubblici di rete e di arredamento e purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione, limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

▪ **Per le Utenze Domestiche sono esclusi i seguenti locali:**

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi di rete, purché inutilizzate e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- i solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;

- superfici coperte, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,50 metri;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- le aree scoperte pertinenziali, come:

- a) posti auto scoperti; aree verdi; giardini;
- b) corti;
- c) lastrici solari;
- d) balconi;
- e) terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse.

- le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori e stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentarsi entro il termine di 90 giorni da quando le predette condizioni si sono verificate. Tali circostanze devono poter essere verificabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate (ad esempio, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i suddetti provvedimenti), supportate da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica da parte del Comune.

4. Il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo durante il quale si verificano i requisiti sopra riportati; in difetto di dichiarazione l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, l'intero tributo oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Qualora l'utilizzo di locali ed aree scoperte dia luogo alla produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma risulti tecnicamente difficile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva la riduzione risultante dalla seguente formula che non può in ogni caso essere inferiore al 15%.

$$\% \text{ detassazione} = Q_{avv} / Q_{tot}$$

dove:

- % detassazione = percentuale di riduzione da applicare alla superficie produttiva di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;
- $Q_{avv}$  = quantità di rifiuti speciali sulla base dei formulari relativi all'anno precedente o disponibili alla data di richiesta della detassazione purché riferiti ad un anno solare;
- $Q_{tot} (sup \cdot K_d)$  = quantità totale di rifiuti speciali prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 calcolata con riferimento alla sola superficie su cui avviene la produzione promiscua.

In ragione della contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio, la riduzione della superficie non può essere applicata in misura superiore al 75%. La valutazione della detassazione applicabile avviene anche in funzione dei rifiuti urbani conferiti al Gestore del pubblico servizio.

La detassazione della superficie viene applicata annualmente nella medesima misura determinata sulla base di quanto sopra, ad eccezione dei casi in cui dalla verifica annuale dei formulari, presentati, emerga una rilevante maggiore o minore produzione di rifiuti speciali rispetto a quella considerata in sede di richiesta della detassazione. In tal caso, effettuate le opportune verifiche, la variazione di cui al periodo precedente potrà dare luogo ad una rideterminazione della percentuale di detassazione.

3. La riduzione della superficie, misurata o in percentuale, decorre dalla data indicata all'interno dell'istanza da parte del contribuente purché dichiarata entro il termine di cui al precedente articolo 7 comma 3.

4. Per fruire della detassazione di cui al comma 1 gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) **comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza**, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc..).

5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi. La sussistenza del presupposto per fruire della detassazione in applicazione del presente articolo, potrà essere soggetta a verifica periodica da parte del Comune. In sede di accertamento per la verifica delle superfici da assoggettare al tributo è ammessa la prova della sussistenza dei presupposti per la fruizione della detassazione da fornire con idonea documentazione.

6. L'omessa dichiarazione entro i termini previsti non comporta il diritto al rimborso del tributo eventualmente versato in relazione alle superfici suscettibili di detassazione.

### **Art. 9. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

3. Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, disimpegni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, quali ad esempio cantine, autorimesse, lavanderie ecc.. purché di altezza superiore a mt. 1,5. Per le utenze non domestiche sono da computare tutti i locali principali e di servizio comprese le aree scoperte operative.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante e impianti di autolavaggio sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione, oltre alle aree destinate all'aspirazione e pulizia interna dei veicoli.

6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 10. Costo di gestione**

1. La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) pro tempore vigente.

### **Art. 11. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e alle quantità di rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti dalle utenze sulla base della disciplina contenuta negli articoli seguenti.
3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro i termini di Legge ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 12. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti misurati puntualmente, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
  - a. Quota fissa (TF): copre le voci di costo fisso individuate dal Metodo Tariffario determinato da ARERA per il periodo di competenza;

- b. Quota variabile “parametrica” (TV1): copre le voci di costo variabile individuate dal Metodo Tariffario determinato da ARERA per il periodo di competenza ad eccezione di una quota di costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
- c. Quota variabile “puntuale” (TV2): copre le voci di costo variabile individuate dal Metodo Tariffario determinato da ARERA per il periodo di competenza ad eccezione della parte già coperta dalla quota variabile “parametrica”.
5. La quota fissa per ogni categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente  $K_a$  per le utenze domestiche e del coefficiente  $K_c$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota variabile “parametrica” per ogni categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente  $K_b$  per le utenze domestiche e del coefficiente  $K_d$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
7. La quota variabile “puntuale” (TV2) è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono.

### **Art 13. Periodi di applicazione del tributo**

1. L’obbligazione tariffaria **decorre dal 1° giorno del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree soggetti ai tributi. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria **cessa l’ultimo giorno del mese in cui termina il possesso** o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di novanta (90) giorni dall’evento. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data dell’effettiva presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di cui al periodo precedente che comportino una diminuzione di tariffa producono i loro effetti dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 15 comma 8.

4. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio, tenendo conto anche dell'effettiva quantità in volume di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

#### **Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile "parametrica" (TV1) della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nella delibera tariffaria.

4. La quota variabile "puntuale" (TV2) della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

5. In sede di approvazione della quota variabile "puntuale" (TV2) viene definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare a prescindere dall'effettivo conferimento. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente.

6. Per ogni conferimento di rifiuto indifferenziato effettuato dall'utente, eccedente il valore minimo di cui al comma precedente, è applicata la quota variabile "puntuale" (TV2) sulla base del numero degli svuotamenti realizzati da ogni singola utenza nell'annualità precedente a quello di competenza della tariffa. Il conferimento della frazione indifferenziata avverrà soltanto mediante i contenitori abbinati alla singola utenza, che potranno essere esposti settimanalmente. L'esposizione del contenitore comporterà il ritiro e lo svuotamento dei rifiuti in esso contenuti e verrà considerata, ai fini della quantificazione di cui al presente comma, l'intera volumetria del contenitore anche qualora parzialmente vuoto.

7. Non si procede al rimborso della quota variabile "puntuale" (TV2) della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti siano inferiori al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario.

8. Per le utenze domestiche che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o che non hanno effettuato conferimenti nell'anno precedente, per le quali è comunque dovuta la quota variabile "puntuale", i conferimenti dei volumi minimi verranno attribuiti utilizzando i valori definiti con la delibera di approvazione delle tariffe, riferiti alla categoria di utenza attribuita al contribuente (assegnazione di bidone virtuale).

9. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i volumi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applicano le quote variabili della tariffa.

### **Art. 15. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa/studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.**

Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche si considerano a loro volta utenze non domestiche.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, **quello di 1 (una) unità.**

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, **in 1 (una) unità.**

6. Per le unità immobiliari in categoria "tenute a disposizione" da soggetti residenti e non residenti il numero occupanti è fissato in **1 (una) unità.** Qualora, anche sulla base della misurazione dei conferimenti effettivi, emergano situazioni tali da rendere l'effettivo utilizzo non conforme alla definizione "immobile tenuto a disposizione" si provvederà a valorizzare

l'utenza sulla base degli effettivi occupanti, anche presunti sulla base dei conferimenti effettuati.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.

8. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate periodicamente dall'Ufficio Servizi Demografici ai fini della corretta determinazione della tariffa, fatta eccezione per i componenti non residenti le cui dichiarazioni iniziali e di variazione devono essere obbligatoriamente presentate nei termini previsti (entro 90 giorni dall'evento).

### **Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile "parametrica" (TV1) della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nella delibera tariffaria.

4. La quota variabile "puntuale" (TV2) della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

5. In sede di approvazione della quota variabile "puntuale" (TV2) viene definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare a prescindere dall'effettivo conferimento. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente.

6. Per ogni conferimento di rifiuto indifferenziato effettuato dall'utente, eccedente il valore minimo di cui al comma precedente, è applicata la quota variabile "puntuale" (TV2) sulla base del numero degli svuotamenti realizzati da ogni singola utenza nell'annualità precedente a quello di competenza della tariffa. Il conferimento della frazione indifferenziata avverrà soltanto mediante i contenitori abbinati alla singola utenza. L'esposizione del contenitore comporterà il ritiro e lo svuotamento dei rifiuti in esso contenuti e verrà considerata, ai fini della quantificazione di cui al presente comma, l'intera volumetria del contenitore anche qualora parzialmente vuoto.

7. Non si procede al rimborso della quota variabile “puntuale” (TV2) della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti siano inferiori al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario.

8. Per le utenze non domestiche che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o che non hanno effettuato conferimenti nell’anno precedente, per le quali è comunque dovuta la quota variabile “puntuale”, ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell’art. 23 che non sono tenute al pagamento, i conferimenti dei volumi minimi verranno attribuiti utilizzando i conferimenti minimi definiti con la delibera di approvazione delle tariffe, riferiti alla categoria di utenza attribuita al contribuente..

9. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i volumi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’**allegato A**.

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuato sulla base dell’attività effettivamente svolta nei locali e aree. Qualora non sia identificabile oggettivamente l’attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l’iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Con la deliberazione di approvazione delle tariffe è possibile creare anche sottocategorie di utenza rispetto a quelle di cui al comma 1., comunque nel rispetto del range dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti propri della categoria principale.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito della stessa utenza, alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, il comune può applicare le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata indipendentemente dalle dimensioni della stessa.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 18. Scuole statali**

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARIP.

### **Art. 19. Tributo giornaliero**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono **escluse** dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Per le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il suddetto canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui ai successivi articoli 28 e 29 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

## **Art. 20. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.
3. Con risoluzione numero 5/E del 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per consentire il versamento del TEFA attraverso i modelli F24

## TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

### Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota fissa e nella quota variabile parametrica**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione (per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare): riduzione del **30 %**;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **30 %**;
- c) unica abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso: **riduzione di due terzi**.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione che dovrà indicare puntualmente i dati relativi all'unità immobiliare oggetto di riduzione e l'espressa volontà di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato anche gratuito.

3. Alle utenze domestiche (per la sola parte abitativa, escluso box cantine soffitte ecc.) che praticano il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **15% nella quota variabile parametrica**. La riduzione è subordinata alle condizioni tutte riportate all'art. 36 del Regolamento di Igiene Urbana vigente nel Comune di Mozzanica con il preciso riferimento ai requisiti di accesso e alle modalità di effettuazione e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata attivata la pratica di compostaggio con obbligo di presentazione di apposita autocertificazione attraverso la modulistica messa a disposizione dal Comune.

4. I soggetti beneficiari della riduzione fino all'annualità 2025 dovranno presentare, a pena di decadenza, l'autocertificazione che attesti e confermi i requisiti previsti per l'accesso in base alle nuove disposizioni regolamentari. Affinché il diritto all'applicazione della riduzione sia riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2026, il modulo, a disposizione presso l'ufficio tributi e scaricabile dal sito [www.comune.mozzanica.bg.it](http://www.comune.mozzanica.bg.it) dovrà essere presentato a pena di decadenza, entro il 31/03/2026.

5. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI per tutto l'anno solare, le utenze destinatarie di avvisi di accertamento divenuti definitivi e per i quali i soggetti interessati siano ancora morosi alla data del 1° gennaio dell'anno di imposta.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile **parametrica**, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

#### **Art. 23. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta**

1. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile **parametrica** del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qav} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile **parametrica** del tributo

Q<sub>av</sub> = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Q<sub>tot</sub> (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 30% della tariffa variabile **parametrica**.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile **parametrica** della tariffa. **Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.**

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una **validità minima di 5 anni**. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli indicati al comma precedente, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una **validità minima di 2 anni**. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile **parametrica** e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile **parametrica** della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

#### **Art. 24. Riduzione per il compostaggio aerobico utenze non domestiche**

1. E' applicata una riduzione del 5% sia nella parte variabile **parametrica** che nella parte fissa, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti, nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, sulle superfici nelle quali si producono rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.

2. A tal fine il produttore è tenuto a comunicare, tassativamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente, l'intenzione di effettuare la pratica del compostaggio aerobico attestando il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione.

3. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno aver prodotto preventivamente la documentazione di cui al comma 2 e successivamente, ogni anno entro e non oltre il 31 gennaio, la documentazione relativa alla produzione di compost. La riduzione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo.

#### **Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile **parametrica**, al 40% per le utenze poste in zone in cui non è effettuata la raccolta e comunque ubicate ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 26. Agevolazioni ed esenzioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) edifici scolastici privati insistenti sul territorio comunale: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile **parametrica**;

b) nuovi insediamenti per le attività commerciali, artigianali, anche innovative e di servizi, purché esercitate nella zona circoscritta al centro storico del territorio comunale richiamando in tal senso il regolamento comunale per le agevolazioni tributarie concesse nell'ambito degli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nel centro storico adottato con delibera di C.C. n. 10 del 21 marzo 2011 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 41 del 28/11/2011 ritenendolo applicabile anche al nuovo tributo: esenzione sia della parte fissa che di quella variabile **parametrica** per i primi tre anni di attività decorrenti da quello in cui viene presentata la denuncia iniziale di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

2. Le agevolazioni ed esenzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

**Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Non è comunque possibile l'applicazione di più di due riduzioni per la stessa utenza.

## TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
- d) nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori e ha effetto anche per gli altri

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione del servizio di inizio occupazione/detenzione, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune e a disposizione cartacea presso l'ufficio tributi deve essere presentata, **entro 90 (novanta)** giorni solari dalla data di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree di cui all'art. 5 del presente regolamento e può essere:

- a. consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Mozzanica;
- b. inviata a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità;

- c. inviata a mezzo posta elettronica all'ufficio protocollo del Comune di Mozznaica allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità
- d. inviata a mezzo PEC firmata digitalmente dal dichiarante

2. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di posta elettronica/PEC.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente comma 1. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione presentata oltre 90 (novanta) giorni di cui al precedente comma 1 sarà considerata omessa.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

- Utenze domestiche:

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (distinto tra residenti e non iscritti in anagrafe);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni indicando e documentando tutti i requisiti necessari, ove non prevista apposita istanza;
- h. Il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e telefono/cellulare del dichiarante
- i. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante;

- Utenze non domestiche:

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi delle persone fisiche che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, ove non prevista apposita istanza;
- h. L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente e dove dovuto e disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- i. La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, tenendo conto del volume effettivo dei rifiuti conferiti fino alla data di cessazione stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni dalla data di cessazione dell'occupazione dei locali, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Si considera idonea prova di cessazione:

- a. La dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- b. La presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- c. In caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in

alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto, fermo restando che la soggettività passiva rimane in capo all'occupante fino alla data di consegna dell'immobile al locatore.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente, il Comune, qualora sia a conoscenza della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggette alla TARIP, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dai dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione da parte dell'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso. In mancanza, l'Ufficio può procedere alla variazione dell'intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente rispetto ad altri componenti.

10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARIP, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARI eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30. Modalità di risposta alle richieste di attivazione-variazione-cessazione del servizio**

1. Entro trenta (30) giorni lavorativi dalle richieste pervenute il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando i riferimenti e le date di decorrenza, ai fini del pagamento del tributo, per le attivazioni – variazioni – cessazioni del servizio.

2. Le comunicazioni di risposta considerano anche le modalità di consegna/ritiro dei dispositivi da assegnare per la raccolta indifferenziata della frazione secca collegate all'applicazione della TARIP da concordare con i contribuenti.

3. Le risposte fornite non hanno il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (atto di accertamento) dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle disposizioni del presente regolamento in tema di controllo e accertamento.

### **Art. 31. Procedura di presentazione reclami scritti, richiesta informazioni e di rettifica degli importi addebitati a titolo di TARIP**

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non riguardano il rapporto di imposta e le disposizioni normative nazionali e regolamentari che lo disciplinano.

L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta scritta di informazioni sul servizio di gestione dei rifiuti o la richiesta di rettifica degli importi addebitati a titolo di TARI.

2. Il reclamo, richiesta informazioni, richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile anche presso lo sportello fisico, il quale deve contenere i seguenti campi:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
- b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo e la descrizione di quanto richiesto;
- f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. Per le richieste di cui al comma 2 è possibile utilizzare anche forme scritte purché le comunicazioni contengano i campi obbligatori previsti nel medesimo comma dal punto a) al punto f).

### **Art. 32. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati**

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:

- a) richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
- b) reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
- c) richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari, eventuali ulteriori chiarimenti;

3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere;
- c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

4. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:

- d) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- e) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- f) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

### **Art. 33. Poteri del Comune**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
- b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tassa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;

- c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
- d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero gestori di pubblici servizi.
- f. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna e in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 34. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione ovvero la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere presentati.

2. L'avviso di accertamento, emesso a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

3. È facoltà del contribuente richiedere la rateizzazione delle somme dovute secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 35. Sanzioni e interessi**

1. Per le sanzioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 695-696-697-698-699 della Legge 27/12/2013 n. 147.

2. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

3. Si dovrà altresì tener conto delle modifiche apportate dall'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 24/9/2015 n. 158 sui criteri di determinazione della sanzione; al Funzionario Responsabile del tributo spetta la valutazione sulle modalità di individuazione di criteri che dovranno considerare la gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, l'opera da lui svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, la personalità (desunta anche dai suoi precedenti fiscali) e le condizioni economiche e sociali.

4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza da quello in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 36. Riscossione**

1. Il versamento della TARI è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24), ovvero tramite altre modalità previste dalla normativa vigente offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali; il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio. Il tributo è riscosso in base alla dichiarazione o richieste di atti di variazione o cessazione del servizio. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite le modalità di versamento del tributo.

2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale un apposito invito di pagamento (documento di riscossione) almeno una volta all'anno.

3. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo da versare per la tassa rifiuti, il tributo provinciale (TEFA) e le eventuali componenti perequative, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione Arera n. 444/2019 e s.m.i.. Tale trasmissione non esenta il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare all'ufficio tributi eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto, i quali sono tenuti a contattare tempestivamente l'ufficio per verifiche inerenti alla mancata ricezione.
4. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
5. Con deliberazione del Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali è determinato il numero delle rate in cui è suddiviso il tributo e le scadenze entro cui devono essere eseguiti i relativi pagamenti. Le scadenze indicate in tale deliberazione hanno valenza per il solo anno di competenza del tributo.
6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. E' previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico che deve pervenire in tempo utile all'ufficio tributi attraverso modulo di richiesta scaricabile dal sito istituzionale. Ai contribuenti provvisti di indirizzo di posta elettronica certificata verrà inviato l'avviso di pagamento esclusivamente in modalità elettronica.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Ai sensi dell'art. 25 della L. 289/2002, non si procede all'emissione di avvisi di pagamento o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta o da riconoscere al contribuente sia inferiore a 12,00 euro.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e la sanzione per omesso pagamento pari al venticinque per cento di ogni importo non versato,

oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale. Sulle somme dovute relative al tributo non versato, ai diritti di notifica ed alla sanzione per omesso versamento verranno aggiunte le ulteriori spese derivanti dalla attivazione della procedura di riscossione coattiva.

11. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente comma 2 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale rifiuti;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e che soddisfano i seguenti requisiti:

- situazione economica disagiata certificata dai servizi sociali comunali;

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dal Responsabile TARI in relazione all'entità dell'importo dovuto, precisando che l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 50 (cinquanta) euro.

### **Art. 37. Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Mozzanica, la restituzione delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La restituzione viene effettuata entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 possono dare luogo al rimborso oppure essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARIP per gli anni successivi sulla base della disciplina stabilita dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

### **Art. 38. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992.

2. Si applicano gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

### **Art. 39. Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi della L. 160/2019.

2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni del D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 112/1999 e ssmmii, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 40. Entrata in vigore, disposizioni transitorie e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Si rimanda per quanto non previsto dal presente Regolamento al vigente Regolamento generale delle Entrate e al Regolamento comunale per le agevolazioni tributarie concesse nell'ambito degli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nel centro storico in quanto ritenuto applicabile anche al regime di TARIP.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16 e 18 in materia di articolazione delle tariffe è fissata al 1° gennaio 2026, intendendosi che da tale data decorrono le misurazioni delle quantità di frazione indifferenziata conferite dalle singole utenze; l'applicazione delle risultanze di tali misurazioni saranno considerate ai fini della determinazione degli importi dovuti da ciascun contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2027, mediante l'introduzione della quota variabile "puntuale" all'interno degli avvisi di pagamento di competenza dell'annualità 2027.

## ALLEGATO "A":

Categorie di utenze non domestiche:

<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Studi professionali, banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club